

DATA	PROT. n.	ORGANO
15/01/2026	2	CA

Allegato 1

Disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori: requisiti, criteri, modalità di accesso e di pagamento.

1. L'Inail può concedere la rateazione fino ad un massimo di 60 rate mensili dei debiti per premi ed accessori non iscritti a ruolo. Per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'articolo 131 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'articolo 133 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33.
2. Può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l'istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento.
3. Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato di volersi avvalere della facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
4. Possono essere altresì rateizzati i debiti contributivi non iscritti a ruolo maturati dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione medesima.
5. I Direttori delle Direzioni Territoriali sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 36 mensilità;
 - b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
 - c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni, comprese quelle concesse dal Direttore Regionale;
 - d) istruire le istanze di rateazione per le quali è competente il Direttore Regionale.
6. I Direttori delle Direzioni Regionali e il Direttore della Direzione Provinciale di Bolzano sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo per importi superiori a 500.000 euro per un numero di rate fino a 60 mensilità;
 - b) rigettare le domande di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione.
7. Il Direttore della Sede Regionale di Aosta e il Direttore della Direzione provinciale di Trento sono competenti a:
 - a) concedere le rateazioni di pagamento dei debiti contributivi non iscritti a ruolo sia per importi fino a 500.000 euro e per un numero di rate non eccedente le 36

DATA	PROT. n.	ORGANO
15/01/2026	2	CA

mensilità, sia per importi superiori a 500.000 euro per un numero di rate fino a 60 mensilità;

- b) rigettare le istanze di rateazione che non soddisfano i criteri per l'ammissione;
- c) dichiarare l'annullamento o la revoca delle rateazioni.

8. Le istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:

- a. per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- b. per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi ed accessori accertati alla data dell'istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all'articolo 44, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e all'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, l'istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell'istanza stessa;
- c. non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11 e 11 bis, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- d. non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nei sei mesi precedenti a quello di presentazione dell'istanza;
- e. l'importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150,00 euro;
- f. il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per almeno una delle seguenti motivazioni:
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti ovvero da ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
 - contrazione dell'attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali;
 - contrazione dell'attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
 - carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
 - calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi;
 - stato di crisi o di insolvenza come disciplinato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
 - oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede

DATA	PROT. n.	ORGANO
15/01/2026	2	CA

giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;

- mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni;
- mancato pagamento di premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria.

- g. il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell'Inail ad ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
- h. il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull'esistenza ed azionabilità del credito dell'Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.

9. Con la presentazione dell'istanza di rateazione il debitore prende atto che:

- a. l'omesso o il parziale pagamento della prima rata entro la scadenza fissata dall'Inail comporta l'annullamento della rateazione concessa;
- b. l'omesso o il parziale pagamento di tre rate successive alla prima comporta la revoca della rateazione e la richiesta delle residue somme dovute il cui mancato pagamento ne determina l'iscrizione a ruolo;
- c. si considera omesso il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata;
- d. si considera parziale il versamento non regolarizzato integralmente entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata;
- e. la rateazione è altresì revocata nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a tre, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute;
- f. la concessione della rateazione non determina novazione dell'obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell'Inail conserva i privilegi di legge;
- g. il pagamento in forma rateale comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea, vigente alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, maggiorato di 6 punti, in base all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402;
- h. qualora ottenga ai sensi dell'articolo 116, commi 15 e 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 del medesimo articolo, l'Inail provvederà al relativo conguaglio sull'importo del debito residuo oggetto di rateazione o al rimborso in caso di intervenuto pagamento della stessa.

10. L'istanza di rateazione deve essere presentata dal debitore, anche per il tramite dell'intermediario delegato, utilizzando l'apposito servizio telematico.

11. Il debitore nell'istanza di rateazione si impegna, in caso di accoglimento, ad effettuare puntualmente il versamento sia delle rate mensili previste nel piano di ammortamento che degli altri pagamenti correnti. Il mancato rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento comporta l'applicazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

DATA	PROT. n.	ORGANO
15/01/2026	2	CA

12. Fermo restando quanto previsto al numero 9, lettere da a) ad e), il debitore comprova la sua solvibilità con il pagamento integrale delle rate entro le scadenze previste dal piano con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 3 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n.33.
- 13.L'istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri di cui al numero 8 con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall'Inail, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
- 14.L'istanza di rateazione viene valutata sulla base delle informazioni registrate negli archivi informatici dell'Istituto e non è suscettibile di modifica dopo il suo invio da parte del debitore. Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti indicati al numero 8.
- 15.Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata. Il procedimento amministrativo della rateazione si conclude entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza. La rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla presentazione dell'istanza. Il debitore può chiedere di fissare il termine di scadenza della prima rata tra l'undicesimo e il quindicesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora la prima rata abbia scadenza successiva a 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il versamento da effettuare sarà pari al valore delle rate già scadute in relazione alle mensilità trascorse.
- 16.I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l'Inail ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto.
- 17.L'annullamento del piano di ammortamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l'integrale pagamento dei debiti, che non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione.
- 18.La revoca della rateazione ha effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l'integrale pagamento del debito residuo.
- 19.Il mantenimento del pagamento in forma rateale dei debiti perfezionatosi con il versamento della prima rata nei termini indicati al numero 13 è subordinato alla condizione che, nel corso della rateazione, non si determini un ulteriore debito.
- 20.È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l'intero debito residuo. In tal caso, sono dovute le ulteriori somme maturate a titolo di sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per eventuali rate versate oltre le scadenze indicate nel piano di ammortamento.
- 21.I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell'Inail.

DATA	PROT. n.	ORGANO
15/01/2026	2	CA

22. Sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall'Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi ed accessori. La presente disciplina entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della relativa circolare e si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente alla predetta data di pubblicazione.